

**Novità per l'Assegno ordinario erogato da FSBA con causale COVID-19:
adeguamento alla disciplina di cui al DL 18/20**

Confartigianato Imprese comunica che in relazione all'accordo sindacale del 26/2/2020 con cui veniva introdotto un trattamento FSBA specifico di 20 settimane di Assegno ordinario con causale COVID-2019 connesso alle sospensioni determinate dall'emergenza sanitaria, ed alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 19, comma 6 del DL. 18/20, le Organizzazioni costitutive del Fondo hanno condiviso le seguenti indicazioni operative:

1. Sospensione del versamento dei contributi a EBNA-FSBA secondo le previsioni legislative in materia di sospensione dei contributi previdenziali
2. Tutte le imprese artigiane devono utilizzare FSBA per la prestazione e non la cassa in deroga
3. Le 9 settimane di ammortizzatore sociale previste dal DL 18/2020 fanno parte del pacchetto delle 20 settimane già dedicate da FSBA alle sospensioni da COVID-19
4. Le sospensioni COVID-19 in essere alla data di pubblicazione del DL continueranno regolarmente
5. Le nuove sospensioni entreranno tutte nel regime del DL 18/2020
6. Eventuali sospensioni in corso iniziate prima del 26 febbraio si vedranno anticipata la copertura al 23 febbraio, come da DL 18/2020
7. Anche i dipendenti assunti dopo il 23/2/2020 possono immediatamente accedere alla prestazione FSBA COVID-19
8. Le sospensioni FSBA richiedono l'accordo sindacale, anche se in modalità semplificata on-line. Tuttavia possono essere presentate le domande anche in assenza di accordo, che potrà essere presentato successivamente. In caso di proroga della sospensione NON occorre un nuovo accordo
9. Le imprese non iscritte, ancorché obbligate per legge, possono accedere immediatamente alla prestazione regolarizzando la contribuzione (per un massimo di 36 mesi).
10. FSBA pubblicherà sul sito on-line le FAQ

Per gli approfondimenti sulle nuove indicazioni attendiamo la pubblicazione degli atti ufficiali da parte del Fondo FSBA.

(Fonti: circolare Confartigianato Imprese prot.n. 345 del 19/03/2020)